



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DOMENICO PARROTTA

Seduta del 18/10/2017

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di € 2.913,76 quali oneri commissionali ed assicurativi non maturati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, avvenuta su conteggio del gennaio 2009. Ha, altresì, chiesto gli interessi e il ristoro delle spese legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la trasparenza delle condizioni economiche nel regolamento contrattuale, nel documento di sintesi e nel foglio informativo, il carattere *up front* della commissione bancaria, la non rimborsabilità della provvigione all'intermediario del credito (€ 1.500,00), il rimborso già effettuato di € 91,50 a titolo di commissioni di intermediazione non maturate, il proprio difetto di legittimazione passiva per il ristoro della quota assicurativa, essendo intervenuta la prescrizione *ex art. 2952 c.c.* ed, infine, la non rimborsabilità della assistenza difensiva.

DIRITTO

1. – Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito *de quo*: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

2. – Considerato l'orientamento assunto sulla tipologia delle clausole contrattuali *sub iudicio* e la serialità della controversia, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, tenuto conto delle somme retrocesse da quest'ultimo, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

a) commissione bancaria, € 700,95 (pari a 61/120 di € 1.378,92);

b) commissione intermediazione, € 1.600,43 (pari a 61/120 di € 3.328,38 al netto di € 91,50 già retrocessi con assegno circolare nel giugno 2016);

c) premio assicurativo, € 503,09 (61/120 di € 989,69, quale premio netto).

3. – Al cliente deve essere riconosciuta la somma complessiva di euro 2.804,47 cui vanno aggiunti i richiesti interessi legali dalla data del reclamo, quale atto di messa in mora.

4. – La domanda di ristoro delle spese per la assistenza legale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.804,47, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FABRIZIO MAIMERI